

TI_GERICHTE 11.1995.298 vom 3. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.298

FR: TI_GERICHTE 11.1995.298 du 3 juin 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1995.298 del 3 giugno 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante fa valere di non poter chiedere l'annullamento della sentenza di divorzio per lesione (art. 21 cpv. 1 CO), poiché l'azione sarebbe prescritta, né postulare la modifica della sentenza stessa, giacché l'art. 153 CC non sarebbe direttamente applicabile. A suo parere nondimeno il fatto di essere stata patrocinata dal praticante del medesimo legale che assisteva il marito, di non avere avuto contatti con il proprio patrocinatore e di non essere stata sentita dal giudice del divorzio dimostra come gli accordi tra le parti non fossero quelli figuranti nella convenzione sottoposta al Pretore per l'omologazione. Essa sostiene inoltre che, avendo provato di avere riscosso per anni somme di denaro dall'ex marito, è lecito presumere l'esistenza di un accordo a suo favore.

E. 3

Dal fascicolo processuale risulta che il 25 aprile 1984 le parti hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio nella quale la moglie rinunciava a qualsiasi indennità per alimenti (doc. B). Tale convenzione è stata omologata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 29 novembre 1984, passata in giudicato (doc. D). Il 20 novembre 1985 le parti hanno sottoscritto un accordo in cui l'attrice dichiarava di ricevere a saldo di ogni sua pretesa, per qualsiasi titolo nei confronti dell'ex marito, l'importo di fr. 30'000.- (doc. E). In seguito quest'ultimo ha versato mensilmente all'ex moglie vari importi fino al 1991 (doc. F).

E. 4

I contributi alimentari stabiliti in una convenzione sugli effetti accessori della separazione o del divorzio sottostanno alla libera disponibilità delle parti, che possono modificarli o sopprimerli anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, senza particolari formalità e senza l'intervento del giudice (DTF 71 II 132, 107 II 12; Deschenaux/Tercier/Werro, *Le mariage et le divorce*, 4ª edizione, n. 804 pag. 160; Hinderling/Steck, *Das schweizerische Ehescheidungsrecht*, Zurigo 1995, pag. 522). La modifica della convenzione omologata dal giudice deve essere contenuta però in una concorde dichiarazione di volontà, chiara e senza riserve (Bühler/Spühler in: *Berner Kommentar*, 3ª edizione, n. 7 ad art. 153 CC). Liberalità stanziata dal coniuge (o dall'ex coniuge) debitore, anche per un lungo periodo, non bastano ad attestare un accordo sul pagamento di una pensione alimentare in deroga a una sentenza avente forza di giudicato. Costituiscono tutt'al più un indizio. Si aggiunga che – contrariamente all'opinione dell'appellante – nella determinazione dei contributi alimentari fra coniugi, come nei rapporti patrimoniali in genere, vige la massima dispositiva e il

principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195 ; Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151 CC): l'onere probatorio rimane quindi intatto e alle parti incombe di allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese.

E. 5

In concreto, come ha accertato il Pretore, non vi è prova di un accordo tra i coniugi che deroghi alla convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Certo, fra il 1985 e il 1991 l'appellante ha ricevuto vari importi mensili, ma a prescindere dalla circostanza che non è dato di sapere chi abbia proceduto ai bonifici (la figlia ha perfino sostenuto di essere stata lei, per il tramite del padre, a versare il denaro: doc. 1), ciò non basta ancora per ravvisare un accordo sul pagamento di una pensione alimentare vita natural durante. Né tale può essere il fatto che l'allora difensore dell'appellante era il praticante dell'avvocato del marito, praticante munito in ogni modo di regolare procura e che ha confermato di averla patrocinata (verbali, pag. 14 e 15), oppure il fatto che l'appellante non sia stata sentita personalmente dal giudice del divorzio dopo avere rinunciato a presentarsi al tentativo di conciliazione (inc. _____ richiamato). Si tratta di circostanze che destano se mai perplessità sulla procedura seguita, ma che nulla dimostrano circa asseriti accordi intervenuti dopo la pronuncia del divorzio. Nemmeno il versamento di fr. 30'000.– da parte del marito il 20 novembre 1985 (doc. E) attesta alcunché di preciso e non suffraga sicuramente l'esistenza di un accordo sull'erogazione di fr. 2'000.– mensili a titolo di contributo alimentare, tanto meno se si pensa che in quell'occasione l'appellante ha dichiarato di ricevere la somma "a saldo di qualsiasi sua pretesa per qualsiasi titolo". La circostanza poi che i coniugi hanno regolato solo in un secondo tempo la liquidazione del regime dei beni non significa – come reputa l'appellante – che gli accordi dell'aprile 1984 fossero attestati da una convenzione meramente fittizia. In definitiva, mancando una chiara, univoca e concorde dichiarazione di volontà dei coniugi e in assenza di altri mezzi di prova a sostegno delle affermazioni dell'appellante, il Pretore ha respinto giustamente la petizione. L'appello, infondato, deve pertanto essere respinto.

E. 6

La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta poiché, pur sussistendo il requisito dell'indigenza (art. 155 CPC), difettava al gravame sin dall'inizio ogni parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Dato nondimeno che il prelievo di oneri processuali sottrarrebbe all'interessata risparmi necessari, soccorrono "giusti motivi" (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tassa e spese. Essa deve essere tenuta, in ogni modo, a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello. Neppure l'assistenza giudiziaria postulata dall'appellato può essere accolta. È vero che la procedura per la concessione dell'assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, tuttavia il principio inquisitorio non esonera la parte richiedente dall'illustrare le proprie condizioni finanziarie e dal fornire ogni elemento utile di cui riesca a disporre, ancor meno quando essa è patrocinata da un legale (I CCA, sentenza del 3 agosto 1993 in re B. contro B., consid. 2 e 5). L'istanza, in altri termini, deve essere motivata, nel senso che il richiedente deve chiarire le sue condizioni finanziarie ed esibire ogni elemento idoneo a comprovare il proprio stato di bisogno (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 156). Nella fattispecie l'istante si è limitato ad affermare di non essere in grado di sostenere le spese di causa e di patrocinio, ma non ha per nulla motivato la propria richiesta. Nelle condizioni descritte non incombe quindi al giudice esperire indagini d'ufficio. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata il 19 dicembre 1995 da _____ è respinta. 3. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata il 18 gennaio 1996 da _____ è respinta. 4. Non si riscuotono tasse né spese. L'appellante verserà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello. 5. Intimazione: – _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e, limitatamente al dispositivo n. 2, all'avv. _____, _____. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II
vicepresidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.